

considerando che è opportuno che la Comunità ammetta all'importazione, senza limiti quantitativi, i prodotti che formano oggetto dell'allegato II, originari dei paesi e territori enumerati nell'allegato III, applicando i dazi doganali indicati per ciascuno di essi; che è necessario riservare il beneficio di queste condizioni preferenziali ai prodotti originari dei paesi e territori considerati e che la nozione di «prodotti originari» è definita dal regolamento (CEE) n. 693/88 (1);

considerando che la Polonia e l'Ungheria hanno visto negli ultimi tempi la loro situazione economica degradarsi al punto da dover affrontare problemi simili a quelli dei paesi ai quali in passato sono state applicate le preferenze generalizzate; che essi dovrebbero pertanto fruire del sistema delle preferenze generalizzate in maniera da incrementare i loro proventi derivanti dalle esportazioni al fine di stimolare la loro crescita economica, la promozione della loro industrializzazione e l'accelerazione del loro tasso di sviluppo; che tale beneficio deve essere accordato soltanto per la durata della loro ristrutturazione economica, stimata in cinque anni, senza pregiudizio del carattere annuale del sistema comunitario delle preferenze generalizzate;

considerando che la Repubblica di Corea non applica alla Comunità un trattamento uguale a quello riservato ad altri partner commerciali; che, in particolare, essa ha preso misure discriminanti nei confronti della Comunità nel settore della tutela della proprietà intellettuale; che, pertanto, non sembra opportuno far beneficiare la Repubblica di Corea del sistema delle preferenze tariffarie generalizzate fintantoché sussiste questa situazione;

considerando che è necessario stabilire statistiche complete sulle importazioni autorizzate conformemente alle prescrizioni del presente regolamento ed applicare per la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione di queste statistiche i regolamenti (CEE) n. 1736/75 (2) e (CEE) n. 3367/87 (3);

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1672/89 (4) i dazi doganali applicabili, nel quadro della tariffa doganale comune, ad un certo numero di prodotti tropicali sono stati ridotti in base alla clausola della nazione più favorita; che nell'interesse di una maggiore chiarezza e semplicità amministrativa è opportuno escludere dagli elenchi degli allegati II e IV del presente regolamento quei prodotti che sono soggetti ad un'aliquota dei dazi doganali, in base alla clausola della nazione più favorita, pari o inferiore all'aliquota dei dazi doganali che sarebbero applicabili nel quadro delle preferenze tariffarie generalizzate;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative, in particolare, alla gestione delle quote prelevate su un importo fisso a dazio

ridotto possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1990 i dazi della tariffa doganale comune sono:

- parzialmente sospesi, nel quadro di importi fissi a dazio ridotto globali, per i prodotti dell'allegato I;
- parzialmente o totalmente sospesi per i prodotti dell'allegato II;
- totalmente sospesi per i prodotti dell'allegato IV.

La Spagna e il Portogallo applicano all'importazione dei prodotti summenzionati i dazi doganali fissati conformemente agli articoli 178 e 365 dell'atto di adesione del 1985.

2. Il beneficio del regime previsto al paragrafo 1 è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori:

- menzionati nell'allegato III, per i prodotti figuranti negli allegati I e II;
- menzionati nell'allegato V, per i prodotti dell'allegato IV.

3. Le preferenze concesse dal presente regolamento sono temporaneamente sospese per i prodotti originari della Repubblica di Corea.

Il beneficio degli importi fissi a dazio ridotto aperti all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati, figuranti nell'allegato I, non è concesso ai prodotti originari della Cina.

4. L'ammissione al beneficio del regime preferenziale istituito dal presente regolamento è subordinata al rispetto delle norme d'origine dei prodotti, definite dal regolamento (CEE) n. 693/88.

L'ammissione al beneficio dell'importo fisso a dazio ridotto aperto all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia flue-cured, figuranti nell'allegato I, è subordinata alla presentazione di un attestato di autenticità rilasciato da una delle autorità elencate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4128/87 (5).

Per i seguenti prodotti figuranti negli allegati II e IV — il pisco e il singani del codice NC ex 2208 90 51 e la tequila del codice NC 2208 90 53 della nomenclatura combinata — l'ammissione a beneficiare del presente

(1) GU n. L 77 del 22. 3. 1988, pag. 1.

(2) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3.

(3) GU n. L 321 dell'11. 11. 1987, pag. 3.

(4) GU L 169 del 19. 6. 1989, pag. 1.

(5) GU n. L 387 del 31. 12. 1987, pag. 1.